

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 41-4866

Art. 21 L. 157/92 - Prelievo venatorio su terreno coperto di neve nella zona faunistica delle Alpi. Determinazioni.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 21, comma 1, lett. m) della legge 157/1992 che stabilisce il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;

considerato che tale divieto è stato recepito dall'art. 40, comma 4 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

vista la D.G.R. n. 1-4554 del 14.09.2012 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013;

considerato che su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve si può determinare una maggior frequenza di abbattimento in relazione al modificato comportamento di diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.);

considerato, altresì, che per quanto riguarda gli ungulati il prelievo venatorio viene attuato nel rispetto di piani animali, quantitativi e qualitativi per classi di età e sesso, piani che sono strutturati in modo conservativo, così da tener conto nella loro formulazione sia della mortalità invernale che di quella accidentale, e che sono finalizzati ad evitare la destrutturazione delle popolazioni di tali specie e quindi un'alterazione del rapporto tra classi d'età e sesso;

considerato, inoltre, l'impatto negativo che la specie cinghiale, qualora non contenuta demograficamente, avrebbe sulle produzioni agricole e sulle attività antropiche;

ritenuto opportuno pertanto consentire il prelievo dei soli ungulati nella zona faunistica delle Alpi su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di consentire il prelievo esclusivamente degli ungulati nella zona faunistica delle Alpi, su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)